



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

FE 2458

DECRETO DIRIGENZIALE N 555 /DA del 20 OTT 2023

Oggetto: Liquidazione fattura n° 33/2023 del 25/09/2023 all'Avv. Fiannacca Giovanni Maria Pietro per il giudizio promosso C/Agenzia delle Entrate di Messina, dinnanzi alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE .

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che con Decreto 773/DA del 27/12/2022 , che si allega, è stato conferito ai legali dello studio associato Fiannacca e Visalli l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel giudizio promosso C/ Agenzia delle Entrate di Messina dinnanzi al Commissione Tributaria Provinciale , impegnando la somma di € 4.105,96 al cap. 42 imp. 3289/2022 ed € 4.105,96 imp. N. 3290/2022 al cap. 42;

Che il giudizio si è concluso con Sentenza n. 2516/2023 favorevole per il CAS e condanna alle spese la controparte e, pertanto, il legale dello studio associato nella persona dell'avv. Fiannacca Giovanni Maria Pietro ha emesso la fattura a saldo n. 33/2023 del 25/09/2023 di € 4669,18 compresa CPA ed IVA, che si allega secondo quanto stabilito in sentenza;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n. 33/2023 del 25/09/2023 di € 4669,18 compresa CPA ed IVA ,che si allega, in favore dell' avv.Fiannacca Giovanni Maria Pietro legale dello studio associato con sede in via Salandra 30 - 98124 Messina cod fisc. FNNGNN49S16F158E tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT86Z 03069 16520 100000 008846 allo stesso intestato, utilizzando in quanto ad € 4.105,96 l'impegno n. 389/2022 ed in quanto ad € 563,22 l'impegno n. 3290/2022;
- **Dare atto** che la somma di € 3.542,74 costituisce economia di spesa;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*

Fi 2455

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01533080675**
Progressivo di invio: **999999**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03221360831**
Codice fiscale: **FNNGNN49S16F158E**
Nome: **GIOVANNI**
Cognome: **FIANNACCA**
Titolo: **AVVOCATO**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ANTONIO SALANDRA**
Numero civico: **30**
CAP: **98124**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01962420830**
Codice Fiscale: **01962420830**
Denominazione: **CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**
Numero civico: **SNC**
CAP: **98122**
Comune: **MESSINA**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01533080675**
Denominazione: **Alias Group S.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-09-25** (25 Settembre 2023)
Numero documento: **33/2023**
Importo totale documento: **4669.18**

Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: **736.00**
Aliquota ritenuta (%): **20.00**
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
Importo contributo cassa: **147.20**
Imponibile previdenziale: **3680.00**
Aliquota IVA applicata: **22.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SALDO ONORARIO PER L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MESSINA, AVVERSO L'AVVISO DI LIQUIDAZIONE SULLA SENTENZA N. 371/2021 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI MESSINA. RICORSO ACCOLTO CON SENTENZA N. 2516/2023 EMESSA DALLA SEZ. 8^ DELLA C.G.T. DI I GRADO DI MESSINA**

Valore unitario: **3680.00000000**

Valore totale: **3680.00000000**

IVA (%): **22.00**

Soggetta a ritenuta: **SI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **3827.20**

Totale imposta: **841.98**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **3933.18**

Codice IBAN: **IT86Z0306916520100000008846**

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

MAURO MIRENNA

Il Presidente

RITA RAMPULLA



Sentenza n. 2516/2023

Depositata il 19/09/2023

Il Segretario

ELISABETTA ORLANDO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 08/06/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

RAMPULLA RITA, Presidente

MIRENNA MAURO, Relatore

SAMPERI MARIO, Giudice

in data 08/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2617/2022 depositato il 31/10/2022

proposto da

Consorzio Per Le Autostrade Siciliane - 01962420830

Difeso da

Giovanni Fiannacca - FNNGNN49S16F158E

Visalli Rosario Visalli - VSLRSR73B24F158I

Rappresentato da Francesco Restuccia - RSTFNC49B02F158P

Rappresentante difeso da

Giovanni Fiannacca - FNNGNN49S16F158E

Visalli Rosario Visalli - VSLRSR73B24F158I

ed elettivamente domiciliato presso avv.giovanifiannacca@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104, N. 45/c 98123 Messina ME

elettivamente domiciliato presso dp.messina@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC0000003710006 REGISTRO 2021

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto al n. R.G. 2617/2022 il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE proponeva opposizione avverso all'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni n. 2021/001/SC/000000371/0/006, notificato ai fini dell'imposta di registro in relazione alla "Sentenza Civile n. 371/2021 del 03/09/2021 emessa dalla Corte D'Appello di Messina", emesso dall'Agenzia delle Entrate di Messina; riferiva che, con detto avviso, era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 103.345,52, a titolo di imposta di registro su atti giudiziari liquidata in seguito alla Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina, intervenuta sulla controversia fra il Consorzio ricorrente, la Società Benedetto Versaci s.r.l. e la società Cariboni Strade e Gallerie s.r.l.; aggiungeva che, nella parte motiva dell'atto di liquidazione l'Agenzia delle Entrate aveva riportato "Ai sensi dell'art. 8 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/86 è stata applicata una imposta di registro di euro 103.345,52", mentre nulla aveva specificato sul valore imponibile, ovvero che dimostrasse la sussistenza del potere sostitutivo in capo al firmatario dell'avviso.

Chiedeva l'annullamento per difetto di motivazione e per erroneità, come in atti meglio esplicitato, vinte le spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale rilevava l'infondatezza delle argomentazioni del ricorso; chiedeva dunque il rigetto dell'istanza.

Disposta la sospensione dell'atto impugnato, alla data odierna, il giudizio veniva deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto sopra premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di cui appresso.

Si osserva, infatti, in accoglimento del motivo di ricorso formulato, come l'atto impugnato non sia adeguatamente motivato.

In particolare, con l'atto intestato viene indicato: "Ai sensi dell'art. 8 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/86 è stata applicata una imposta di registro di euro 103.345,52"(cfr.), senza- tuttavia- altra specificazione che renda edotta la parte circa il criterio di calcolo applicato.

Invero, l'atto non indica né la base imponibile, né l'aliquota proporzionale applicata, né i riferimenti normativi dai quali si possa eventualmente comprendere le varie voci che compongono il tributo, e ciò ne determina l'illegittimità per come eccepito.

E' noto, infatti, che in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto

essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 st. contr. all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente senza costringerlo ad una attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili (Cass. n. 239 del 2021).

E' vero che il contribuente, essendo stato parte nel giudizio da cui è scaturito il provvedimento sottoposto a registrazione, non è stato neppure costretto ad una attività di ricerca, essendo pienamente a conoscenza delle ragioni processuali che hanno determinato la pretesa fiscale, sicché l'allegazione di atti conosciuti o conoscibili dallo stesso, sarebbero risultati superflui ed ultranei ed avrebbero rappresentato un inutile e non richiesto aggravio per l'Ufficio.

E' stato, infatti, chiarito che: "In tema di imposta di registro relativa a sentenza civile, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del giudizio, è a conoscenza; diversamente tale incombenza si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a l'ò mire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così un contrasto con i canoni generali della collaborazione della buona fede" (Cass. n. 21713 del 2020).

Tuttavia, sebbene non sussista un obbligo di allegazione della sentenza sottoposta a registrazione, l'obbligo di motivazione impone che sia individuata la base imponibile e l'aliquota tariffaria applicata dall'Ufficio, nella specie non sussistenti.

Ogni altra questione è assorbita.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e di esse va gravata parte resistente secondo la quantificazione fatta in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:

-accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;

-condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.700,00, oltre ad € 500,00 per contributo unificato, nonché iva e cassa, spese generali come per legge dovuti.

Così deciso in Messina, il 8.6.2023

Il Giudice relatore

dott. Mauro Mirena

Il Presidente

dott.ssa Rita Rampulla



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO
F24 973

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3289 Atto _____ del 2022

Importo € 4.105,96 FIANNACCA

Disponibilità Cap. 42 Bil. 2022

Messina 30/12/22 Il Funzionar. _____

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 3290 Atto _____ del 2022

Importo € 4.105,96 VISALLI

Disponibilità Cap. 42 Bil. 2022

Messina 30/12/22 Il Funzionar. _____

DECRETO DIRIGENZIALE N. FF3 /DA del 27 DIC. 2022

Oggetto: Impegno spesa per conferimento incarico legale agli avv. ti **Giovanni FIANNACCA** e **Rosario VISALLI** per promuovere ricorso dinnanzi alla **COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE** avverso l'avviso di Liquidazione n. 2021/001/SC/000000371/0/006 notificato dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di MESSINA

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che il Presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha conferito agli avvocati Giovanni FIANNACCA cod.fisc. FNNGNN49S16F158E e Rosario VISALLI fisc. VSLRSR73B24F158I l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel ricorso da promuovere dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di Liquidazione n. 2021/001/SC/000000371/0/006 notificato dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di MESSINA e relativo alla Sentenza della Corte d' Appello di Messina n. 371/2021 CAS/CARIBONI, rilasciando apposita procura che si allega sotto la lettera "A";

Che i legali di fiducia incaricati avv. Fiannacca e Visalli, hanno accettato, il compenso ai minimi di tariffa, come previsto per i legali di fiducia dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.211,93 compresa CPA ed IVA come da conteggio allegato al presente sotto la lettera "B";

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere** atto del conferimento dell'incarico agli avvocati Giovanni FIANNACCA cod.fisc. FNNGNN49S16F158E e Rosario VISALLI fisc. VSLRSR73B24F158I l'incarico di difendere e rappresentare il CAS, nel ricorso da promuovere dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di Liquidazione n. 2021/001/SC/000000371/0/006 notificato dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di MESSINA;
- **Impegnare** la somma di € 3365,54 compresa CPA ed oltre IVA per € 740,42 sul capitolo 42 denominato "Legali, notarili e simili" ed oltre IVA del Bilancio 2022/2024 che presenta la relativa disponibilità in favore dell'avv. Giovanni FIANNACCA nato a Messina il 16/11/1949 cod.fisc. FNNGNN49S16F158E;
- **Impegnare** la somma di € 3365,54 compresa CPA ed oltre IVA per € 740,42 sul capitolo 42 denominato "Legali, notarili e simili" ed oltre IVA del Bilancio 2022/2024 che presenta la relativa disponibilità in favore dell'avv. Rosario VISALLI nato a Messina il 24/2/1973 fisc. VSLRSR73B24F158I;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi